

## VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'articolo 2 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020, per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

A seguito di comunicazione inviata via PEC a FILCAMS CGIL (nazionale@pec.filcams.it), FISASCAT CISL (fisascat.nazionale@pec.it), UILTUCS (uiltucs@pec.it), Confcommercio Imprese per l'Italia (confcommercio@pec.confcommercio.it), ed in riscontro alla successiva comunicazione di parte sindacale ricevuta via PEC in data 10 aprile 2020, il giorno 20 aprile 2020 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda GRUPPO GIOVANNINI Srl con sede legale in Verona, via Fermi 13, P.IVA 00611500224 codice ATECO 46.47.3, matricola INPS 8302891478, rappresentata da Giuseppe Giovannini in qualità di legale rappresentante

e

Filcams CGIL rappresentata da Joice Moscatello  
Fisascat CISL rappresentata da Elena M Vanelli  
Uiltucs UIL rappresentata da Gennaro Strazzullo

Gruppo Giovannini srl  
Via di Campotrentino, 50  
38121 TRENTO  
P. Iva: 00611500224

### Premesso che

- 1) Gruppo Giovannini S.r.l. commercializza materiale elettrico e gestisce direttamente 28 unità operative produttive distribuite su 3 regioni e 2 province autonome e ha attualmente alle dipendenze 401 dipendenti in organico base ai quali si applica integralmente il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi - Confcommercio;
- 2) l'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui sopra, dichiara di avere unità produttive dislocate in 5 regioni o province autonome (come da allegato 1);
- 3) a seguito della diffusione nel territorio nazionale dell'emergenza epidemiologica da virus "Covid-19", nonché per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito forti contrazioni dei volumi di produzione. Con l'introduzione dei decreti di data 11 marzo e 22 marzo l'attività è stata fortemente limitata e le decisioni prese sono state finalizzate a tutelare la salute dei lavoratori e assicurare la continuità aziendale. Sono state sospese le attività dei punti vendita e i contatti diretti con la clientela si sono limitati al ricevimento di ordini telefonici e a mezzo di canali telematici. L'azienda ha adottato quindi una modalità organizzativa in applicazione del protocollo congiunto governo - parti sociali di data 14 marzo 2020 " **Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid19 negli ambienti di lavoro**" e successivi provvedimenti legislativi, ha fissato in data 20 marzo 2020 il comitato di controllo di attuazione dello stesso, condividendo con le RLS il documento di controllo dapprima in data 20 marzo 2020 e poi in data 14 aprile 2020.
- 4) è stata accertata l'impossibilità per il datore di lavoro di accedere in base alla vigente normativa alla CIGO, alla CISOA, al FIS o ai Fondi di solidarietà e che per i lavoratori a favore dei quali viene richiesto l'intervento di CIG in deroga non ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente;
- 5) l'articolo 22 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 norma la possibilità per i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni di legge

in materia di riduzione o sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, di richiedere l'intervento della cassa integrazione salariale in deroga;

- 6) l'articolo 41 del Decreto Legge n. 23 del 08 aprile 2020 estende la possibilità di accedere al trattamento di CIGD anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio ed il 17 marzo 2020;
- 7) l'articolo 2 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020 prevede, nel caso di crisi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da covid-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, che il trattamento di integrazione salariale in deroga venga riconosciuto con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 8) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare a seguito dell'emergenza coronavirus e dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti e dalle conseguenti decisioni per le quali sono state sospese le attività di vendita dei punti vendita al pubblico e si è verificato un drastico calo dell'attività;
- 9) le predette conseguenze economiche negative hanno reso indifferibile la sospensione / riduzione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato nelle unità operative e secondo le modalità indicate nell'allegato (Allegato 1).

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e le parti ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano che ricorrono per il caso esaminato i presupposti per la richiesta di autorizzazione del trattamento di Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore/riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale, dal 01 aprile 2020 al 31 agosto 2020, anche per periodi non continuativi per le seguenti unità produttive:
- per le unità produttive collocate nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Friuli-Venezia Giulia la durata del trattamento sarà complessivamente non superiore a 9 settimane, salvo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 24 marzo 2020 e secondo quanto previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020;
  - per le unità produttive collocate nelle Regioni Veneto e Lombardia, la durata del trattamento di integrazione salariale sarà non superiore a 13 settimane, comprensive delle causali previste all'art. 17 D. L. 9/2020 e dell'art. 22 D. L. 18/2020.

Il numero complessivo di lavoratori coinvolti a rotazione è di 401.

- d) la riduzione a rotazione riguarderà la totalità della forza lavoro, così come indicato nell'allegato 1 ed avverrà di norma su base settimanale, di mansioni fungibili secondo l'effettivo fabbisogno lavorativo non astrattamente prevedibile in egual misura
- e) l'individuazione dei lavoratori da collocare in sospensione avverrà tenendo in considerazione le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali e riguarderà la totalità dei lavoratori;
- f) durante il periodo di sospensione / riduzione i lavoratori sospesi o interessati dalla riduzione di orario potranno essere richiamati al lavoro o esclusi in tutto o in parte dalla riduzione, per sopravvenute esigenze organizzative e verranno rispettate e applicate tutte le disposizioni legislative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori (compreso il protocollo condiviso Parti sociali -Governo del 14 marzo 2020) e della clientela;

Gruppo Giovannini srl

Via di Campotrentino, 50

38121 TRENTO

P. Iva: 06611500224



- g) L'applicazione del programma di integrazione salariale comporterà la maturazione di tutti gli istituti legali e contrattuali proporzionalmente alle ore di effettivo lavoro (fatto salvo quanto previsto di seguito al punto k);
- h) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti governativi che verranno emanati. Tale proroga verrà concordata con le OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- i) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative (domanda di concessione al Ministero del Lavoro e richiesta di pagamento nei confronti dei lavoratori all'INPS) necessarie per la concessione del trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato nel rispetto dei tempi assegnati dalla normativa;
- j) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- k) al fine di favorire una continuità di reddito a tutti i lavoratori – in questo difficile momento – l'azienda si impegna ad erogare, congiuntamente con la retribuzione del mese di aprile 2020, la mensilità 14<sup>a</sup> a tutti i lavoratori. La determinazione della stessa sarà comprendendo integralmente le mensilità rimanenti (da aprile a giugno). Fatto salvo il recupero delle maggiori quote di rateo pagate in caso di dimissioni anticipate rispetto al 16 giugno 2020.
- l) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- m) le parti concordano nel confrontarsi nuovamente in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nelle normative in premessa, al fine di monitorare gli effetti delle misure qui concordate e valutarne l'implementazione o la riduzione.
- n) con la sottoscrizione del presente verbale le Parti concordano che la consultazione unica nazionale è coerente con l'effettiva struttura organizzativa aziendale e si danno atto di aver correttamente e compiutamente esperito l'esame congiunto, che si è svolto regolarmente e si è concluso, con il presente accordo.

Letto confermato e sottoscritto

Trento, lì 20/04/2020

GRUPPO GIOVANNINI Srl -Giuseppe Giovanni

FILCAMS CGIL Nazionale- Joice Moscatello:

FISASCAT CISL Nazionale – Elena M. Vanelli

UILTUCS UIL Nazionale – Gennaro Strazzullo

**Gruppo Giovanniini srl**

Via di Campotrentino, 50

38121 TRENTO

P. Iva 00611300224

